

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 21 novembre 2022.

**Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato
dott. Giorgio SILLI.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato, con regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Antonio Tajani è stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il dott. Giorgio Silli è stato nominato Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi dell'art. 2, quelle spettanti al segretario generale, ai direttori generali, ai funzionari della carriera diplomatica ed ai dirigenti in conformità con le pertinenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, nonché con gli articoli 4, 16, 17 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, le attribuzioni di seguito indicate sono delegate al Sottosegretario di Stato dott. Giorgio Silli, il quale, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti:

- a) le questioni relative alle politiche per gli italiani nel mondo;
- b) le questioni relative all'energia, all'ambiente e al mare;
- c) le questioni relative alle adozioni internazionali;
- d) le questioni relative ai diritti umani;

e) le questioni relative al Consiglio d'Europa e all'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa;

f) le questioni relative all'Istituto Italo Latino Americano;

g) le relazioni bilaterali con il Canada e con il Messico, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe;

h) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'America centrale e dei Caraibi;

i) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Oceania e del Pacifico;

l) le questioni relative all'Artide e all'Antartide, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe;

m) i ricorsi gerarchici in materia di passaporti e documenti di viaggio;

n) il raccordo con il Parlamento e con le altre amministrazioni pubbliche nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro.

Art. 2.

1. Non sono ricompresi nelle deleghe:

a) gli atti e le questioni di particolare rilevanza politica, economica, commerciale, culturale, finanziaria o amministrativa e gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;

b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale;

c) le questioni relative all'Alleanza atlantica;

d) le questioni relative all'Afghanistan e alla Libia;

e) le questioni relative ai Balcani occidentali;

f) le questioni relative al Mediterraneo e ai Paesi del Nord Africa, del Vicino Oriente, della Penisola Arabica e del Golfo Persico, nonché alla Turchia;

g) le questioni relative agli Stati Uniti d'America, alla Repubblica popolare cinese e alla Federazione Russa;

h) le questioni relative alla politica commerciale internazionale;

i) le questioni relative all'internazionalizzazione delle imprese, alla promozione degli scambi e all'attrazione degli investimenti;


l) le questioni relative agli eventi e alle manifestazioni di promozione del sistema economico, incluse le missioni di sistema;

m) le questioni relative all'Agenzia ICE e alle società Simest, SACE e Invitalia;

n) le questioni relative all'integrazione europea;

o) gli atti riguardanti modifiche all'ordinamento e all'organizzazione delle direzioni generali e dei servizi e ogni tipologia di atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

p) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.



2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica od operativa sui temi internazionali o in materia di relazioni bilaterali o multilaterali con gli Stati e gli organismi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

3. Resta ferma la facoltà del Ministro di delegare la trattazione di questioni o la partecipazione a riunioni relative a materie non oggetto della presente delega ovvero di avocare la trattazione di questioni ricomprese nella presente delega.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2022

Il Ministro: TAJANI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 3011*

22A06985

DECRETO 21 novembre 2022.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato dott.ssa Maria TRIPODI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale l'on. Antonio Tajani è stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Maria Tripodi è stata nominata Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi dell'art. 2, quelle spettanti al segretario generale, ai direttori generali, ai funzionari della carriera diplomatica ed ai dirigenti in conformità con le pertinenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, nonché con gli articoli 4, 16, 17 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, le attribuzioni di seguito indicate sono delegate al Sottosegretario di Stato dott.ssa Maria Tripodi, la quale, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti:

a) le questioni relative alla diffusione e promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo;

b) le questioni relative al sistema della formazione italiana nel mondo;

c) le questioni relative alla ricerca e all'innovazione;

d) le questioni relative alle attività internazionali delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe;

e) le tematiche economiche, finanziarie e globali, incluse quelle inerenti ai processi G7/G8 e G20, ad eccezione di tutti gli aspetti afferenti alla cooperazione allo sviluppo;

f) le questioni relative all'UNESCO;

g) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Asia, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe;

h) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'America meridionale, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe;

i) le variazioni di bilancio e l'integrazione dei capitoli di spesa;

l) il raccordo con il Parlamento e con le altre amministrazioni pubbliche nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro.

Art. 2.

1. Non sono ricompresi nelle deleghe:

a) gli atti e le questioni di particolare rilevanza politica, economica, commerciale, culturale, finanziaria o amministrativa e gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;

b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale;

c) le questioni relative all'Alleanza atlantica;


d) le questioni relative all'Afghanistan e alla Libia;

e) le questioni relative ai Balcani occidentali;

f) le questioni relative al Mediterraneo e ai Paesi del Nord Africa, del Vicino Oriente, della Penisola Arabica e del Golfo Persico, nonché alla Turchia;

g) le questioni relative agli Stati Uniti d'America, alla Repubblica popolare cinese e alla Federazione Russa;

h) le questioni relative alla politica commerciale internazionale;



i) le questioni relative all'internazionalizzazione delle imprese, alla promozione degli scambi e all'attrazione degli investimenti;

l) le questioni relative agli eventi e alle manifestazioni di promozione del sistema economico, incluse le missioni di sistema;

m) le questioni relative all'Agenzia ICE e alle società Simest, SACE e Invitalia;

n) le questioni relative all'integrazione europea;

o) gli atti riguardanti modifiche all'ordinamento e all'organizzazione delle direzioni generali e dei servizi e ogni tipologia di atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

p) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.

2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica od operativa sui temi internazionali o in materia di relazioni bilaterali o multilaterali con gli Stati e gli organismi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

3. Resta ferma la facoltà del Ministro di delegare la trattazione di questioni o la partecipazione a riunioni relative a materie non oggetto della presente delega ovvero di avocare la trattazione di questioni ricomprese nella presente delega.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2022

Il Ministro: TAJANI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 3012*

22A06986

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 dicembre 2022.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio

decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (Decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities* Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

